

**VERBALE DI RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 20421 di repertorio

N. 9738 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove marzo alle ore 11.25 undici e venticinque,

29 marzo 2018

In Milano, negli uffici della Fondazione in viale Ortles n.22/4.

Avanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale della Comparente, personalmente si è costituito il signor:

Luca Solari, nato a Trento il 21 aprile 1966, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tale nominato nel corso della trattazione del primo punto all'ordine del giorno nella presente riunione, della

“Fondazione Filarete”,

con sede in Milano, viale Ortles n.22/4, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n.2315, codice fiscale 97493230151, R.E.A. MI-1883026 (di seguito anche la **“Fondazione”**), costituita con atto in data 7 aprile 2008 n. 702/439 di repertorio notaio Olivia Barresi, registrato a Milano 6 il 15 aprile 2008 al n.10477 serie 1T.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, il Comparente, il quale chiama me notaio a fungere da segretario per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, essendo gli altri punti oggetto di separata verbalizzazione.

Il Presidente constata:

1. che la riunione è stata convocata, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, in questo giorno, luogo alle 10.30, mediante messaggio di posta elettronica inviato a tutti gli aventi diritto in data 26 marzo 2017 e con successivo messaggio inviato in data 28 marzo 2017 a parziale rettifica degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 2. che, oltre ad esso Presidente, sono presenti del Consiglio di Amministrazione Francesco Pierotti, Federica Villa, Mario Salmona, assenti giustificati i consiglieri Silvana Chilelli e Ernesto Damiani, nominato tale nel corso della trattazione del primo punto all'ordine del giorno nella presente riunione;
 3. che dell'organo di revisione sono presenti Francesco Maria Spano, presidente, e Damiano Zazzeron, assente giustificata Elena Nembrini.
 4. che partecipano alla riunione con il consenso dei presenti Mariapia Abbracchio, presidente uscente e Francesca Nava, segretario generale della Fondazione,
- Conferma, pertanto, che la riunione è validamente costituita, ai sensi del vigente statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

“(omissis).

2. Modifica dello Statuto della Fondazione.

(omissis).”

Il Presidente ricorda preliminarmente che la trattazione del punto 2, richiede la presenza del notaio chiamato a verbalizzare per atto pubblico. Ricorda, quindi, che nel percorso avviato per l'assunzione della qualifica di fondazione universitaria, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con delibera del 7 settembre 2017, ha approvato la bozza di statuto della futura fondazione universitaria, trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria approvazione, ai sensi

registrato a Milano 4

il 13 aprile 2018

al n15417 s. 1t

con euro 356,00

dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

Il MIUR, con nota del 19 ottobre 2017, allegata al presente atto sotto la lettera "A", ha espresso parere favorevole al testo trasmesso con la sola precisazione che nello statuto può essere eliminato il riferimento alla durata della fondazione.

Il Presidente propone altresì di modificare la denominazione della Fondazione in "Fondazione Unimi" come suggerito dall'Università degli studi di Milano che assumerà il ruolo di ente di riferimento della Fondazione Universitaria.

Il Presidente ricorda, inoltre, che al fine di completare la procedura avviata – come evidenziato dallo stesso Ministero – è necessario recepire tramite atto pubblico lo statuto approvato dal MIUR e procedere con l'iscrizione della Fondazione presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Prefettura di Milano.

Il Presidente informa i presenti che in ragione delle natura di fondazione universitaria che assumerà la Fondazione, è pervenuta da Fondazione Cariplo, con nota del 14 marzo 2018, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", la rinuncia al proprio ruolo di Fondatore.

Per le stesse ragioni è pervenuta dalla Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi la nota del 19 marzo 2018, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", nella quale l'ente rinuncia al ruolo di Co-Fondatore della Fondazione. Il Presidente precisa che anche il Fondatore Banca Intesa S.p.A. ha anticipato l'invio di una lettera di rinuncia che, ad oggi, però non è ancora pervenuta. La nota verrà inoltrata alla competente Prefettura di Milano non appena ricevuta.

Il Presidente procede, infine, alla lettura del nuovo testo di statuto, così come approvato dal MIUR, nel quale, rispetto al testo licenziato dal Ministero, è stato eliminato l'art. 1, punto 8, come suggerito dallo stesso Ministero nella richiamata nota (durata) e sono stati corretti alcuni refusi, tra i quali oltre a piccoli errori di battitura, all'art. 12, comma 4, è stato eliminato il riferimento al caso in cui consiglio di amministrazione sia composto da sette membri, ipotesi non prevista dall'art. 10 che disciplinando la composizione del Consiglio di Amministrazione prevede, che lo stesso sia di cinque membri.

Udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che il Consiglio, all'unanimità

delibera:

1. di adottare la qualifica di Fondazione Universitaria ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificando la denominazione della Fondazione in "Fondazione Unimi" e adottando il nuovo testo di statuto approvato dal MIUR e sostitutivo del precedente;

2. di dare atto della rinuncia di Fondazione Cariplo quale Fondatore e della Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi quale Co-Fondatore;

3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con la Prefettura di Milano ai fini del recepimento delle modifiche statutarie come sopra deliberate e dell'iscrizione della Fondazione al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano;

4. di confermare che il fondo di dotazione vincolato della Fondazione ammonta ad euro 60.000,00 (sessantamila).

Il Consiglio infine delega al Presidente ogni occorrente potere per accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Il Presidente mi presenta infine il nuovo testo di statuto della Fondazione sostitutivo

del precedente che, sottoscritto dal Presidente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **“D”**.

Sono le ore 11.40 undici e quaranta.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto unitamente all'allegato **“D”**, al Comparsente, che lo approva e con me lo sottoscrive, unitamente agli allegati, dispensandomi dalla lettura degli allegati **“A”**, **“B”**, **“C”**, alle ore 11.45 undici e quarantacinque.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to Luca Solari

Monica De Paoli



ALLEGATO "A" AL N. 20421/19738 DI R.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Al Rettore
dell'Università di Milano
PEC ISTITUZIONALE

OGGETTO: Statuto della Fondazione Filarete - Università di Milano - D.P.R. n. 254/2001.

Si prende atto della documentazione inoltrata dalla S.V. della fondazione indicata in oggetto e si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, facendo presente che il punto 8) dell'art. 1 dello statuto potrebbe essere completamente omissivo dal momento che la durata della Fondazione non è un elemento necessario.

Dopo la conclusione della procedura si prega di voler inoltrare a questo Ufficio copia dello statuto recepito in atto pubblico della predetta fondazione e copia del relativo provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica rilasciato dalla competente Prefettura.

Si rappresenta, inoltre, che questo Dicastero, appena in possesso di tali dati, provvederà a designare il nominativo della persona da nominare, in rappresentanza di questo Ministero in seno al Consiglio di Amministrazione dell'istituenda Fondazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Livon

Dino Selvarè



ok

Fondazione
CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICI DONARE - 1016

il Presidente

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Guzzetti, nato a Turate (CO) il 27 maggio 1934, codice fiscale GZZGPP34E27L47OY, nella qualità di Presidente della Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Manin n. 23, codice fiscale 00774480156, iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 668 della pagina 1047 del volume 3°, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo del 13 marzo 2018,

premesso che


- la Fondazione Cariplo è Fondatore della Fondazione Filarete, con sede in Milano, Viale Ortles n. 22/4, ai sensi dell'art. 7 dello statuto allegato sub "A" all'atto in data 22 ottobre 2015, n. 14955/2745 di repertorio, notaio Monica De Paoli;
- con delibera del Consiglio di amministrazione del 7 settembre 2017, la Fondazione Filarete ha deciso di acquisire la qualifica di Fondazione Universitaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254 ed ha approvato la bozza di statuto trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica per la necessaria approvazione;
- a seguito del parere favorevole espresso del MIUR, è stato convocato per il giorno 29 marzo 2018 un consiglio di amministrazione per l'approvazione, con atto notarile, del nuovo statuto della Fondazione coerente con la citata normativa;
- ai sensi dell'art. 1 del richiamato decreto l'Università degli studi di Milano è stata individuata quale ente di riferimento della Fondazione Universitaria

tutto ciò premesso,


dichiara che

la Fondazione Cariplo, con atto del 13 marzo 2018, ha deliberato di rinunciare al proprio ruolo di Fondatore della Fondazione Filarete a far data dall'entrata in vigore dello nuovo statuto della Fondazione Filarete quale Fondazione universitaria.

14 marzo 2018



Luca Feloni





CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZA BRIANZA
LODI

ALLEGATO "C" AL N. 20421 / 1938 DI REP

Milano, 19 marzo 2018

Al Presidente
Fondazione Filarete
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio

Oggetto: rinuncia del ruolo di Socio Co-fondatore della Fondazione Filarete

Il sottoscritto Carlo Sangalli, in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, con sede in Milano, via Meravigli 9/b, munito dei poteri di rappresentanza legale,

premessi che

- la Camera di Commercio è Socio Co-Fondatore della Fondazione Filarete;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione Filarete ha deciso di acquisire la qualifica di Fondazione universitaria e ha approvato la bozza di statuto trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica per la necessaria approvazione;
- a seguito del parere favorevole espresso dal MIUR, è stato convocato per il giorno 29 marzo p.v. un Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, con atto notarile, del nuovo statuto della Fondazione coerente con la citata normativa,

tutto ciò premesso dichiara che

questa Camera di Commercio con provvedimento di Giunta del 19 marzo 2018 ha deliberato di rinunciare al proprio ruolo di Socio Co-Fondatore della Fondazione Filarete a far data dall'entrata in vigore del nuovo statuto della Fondazione Filarete quale Fondazione universitaria.

In fede,

Il Presidente

Carlo Sangalli

Camera di commercio
di Milano Monza Brianza Lodi

SEDE LEGALE

Via Meravigli, 9/b

* 20123 Milano

Tel. +39 02 85151

Numero Verde 800.226.372

www.milomb.camcom.it

CAPIA 09920840965

ca@camcom.milomb.camcom.it

SEDE MONZA BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9

20900 Monza

Tel +39 039.28071

SEDE LODI

Via Hausmann, 11/15

26900 Lodi

Tel +39 0371.4805.1



Allegato “D” al n. 20421/9738 di repertorio

FONDAZIONE UNIMI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, la Fondazione denominata “Fondazione UNIMI”, qui di seguito indicata come “Fondazione”.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e in particolare dall'art. 1, la Fondazione ha come Ente di riferimento l'Università degli Studi di Milano, qui di seguito indicata anche come “Università”.
3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 c.c. e sulla base del riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse dell'Università.
4. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2, nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Gli eventuali utili derivanti dallo svolgimento delle attività sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.
5. Il presente Statuto è deliberato, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, unitamente all'Atto Costitutivo, una volta acquisito il parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La stessa procedura viene applicata alle modifiche statutarie.
6. L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sull'effettiva coerenza delle attività della Fondazione con i propri interessi, secondo le modalità previste nell'art. 15 del presente Statuto.
7. La Fondazione ha sede nel Comune di Milano. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, possono essere istituite sedi secondarie e uffici, in Italia e all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 - Scopi

1. La Fondazione è un ente strumentale dell'Università.
2. Gli scopi della Fondazione sono:

- a) favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università e le loro interazioni e collaborazioni con l'Università;
- b) promuovere iniziative di sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della tutela della proprietà intellettuale e della nascita di nuova imprenditorialità;
- c) valorizzare le attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione e di sostegno;
- d) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università;
- e) promuovere la raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali dell'Università;
- f) promuovere o partecipare, nell'interesse e su mandato dell'Università, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture, nei limiti previsti dal D.P.R. 254/2001.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione può svolgere, nell'esclusivo interesse e su mandato dell'Università, tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2. La Fondazione può, fra le altre, svolgere le seguenti tipologie di attività:

- a) promuove e attuare iniziative a sostegno di attività di trasferimento di tecnologie e di conoscenze, di valorizzazione dei risultati delle ricerche e di promozione dello sviluppo di nuove imprese;
- b) promuovere e sostenere l'attività di cooperazione scientifica e culturale fra l'Università e altre istituzioni nazionali e internazionali;
- c) promuovere seminari, conferenze, convegni, mostre ed eventi culturali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e partecipare ad analoghe iniziative promosse da terzi;
- d) gestire attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché espletare servizi funzionali alle stesse;
- e) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione abbia la proprietà o il possesso;
- f) promuovere e valorizzare l'utilizzo di spazi dell'Università per finalità legate, in particolare, alla terza missione;
- g) svolgere, attraverso proprio personale, attività di servizio e di consulenza, anche di natura commerciale, regolamentate da appositi contratti, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati;
- h) partecipare a società commerciali preposte allo svolgimento di attività strumentali strettamente legate alle proprie finalità;
- i) promuovere e organizzare attività di *fund raising* da destinare agli scopi dell'Università.

2. La Fondazione potrà altresì sviluppare iniziative prospettate da altri eventuali Fondatori di cui all'art. 6 e dai Partecipanti di cui all'art. 7, purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione e finanziariamente sostenibili, per il raggiungimento degli obiettivi che trovino autonomia di finanziamento.

3. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dagli apporti in denaro o in beni mobili e immobili del Fondatore, nella misura che l'atto costitutivo e, nell'ipotesi di ulteriori Fondatori contemplata dal successivo art. 6, comma 3, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabiliscono sia destinata al patrimonio;
- b) dagli apporti in denaro o in beni mobili e immobili dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti;
- c) dai beni mobili e immobili, denaro compreso, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che lo stesso Consiglio decida di imputare a patrimonio;
- d) dagli utili dell'esercizio che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di imputare a patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è amministrato in modo tale da preservarne la consistenza, al fine di assicurare la continuazione, nel tempo, dell'attività della Fondazione.

3. Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma - la distribuzione degli utili o l'assegnazione di quote di patrimonio.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dagli apporti del Fondatore e degli altri eventuali Fondatori, Partecipanti istituzionali e Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio;
- b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione dell'Università, e che non siano destinati a incremento del patrimonio;

- d) dai proventi delle attività proprie della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare a incremento del patrimonio;
 - e) dai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, da enti nazionali e comunitari per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra attività della Fondazione.
2. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte secondo criteri di efficienza, al fine di garantire un corretto equilibrio economico finanziario, in accordo sia con una precisa programmazione su base pluriennale, sia con il bilancio di previsione, che sarà annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Fondazione opera con la massima trasparenza e pubblicità dei propri atti nei confronti dei soggetti, che contribuiscono alla propria attività.

Art. 6 - Fondatori

1. Sono Fondatori l'Università e i soggetti che partecipano alla costituzione della Fondazione, anche secondo quanto previsto dal comma 3.
2. I Fondatori, individuati dall'Università, sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che abbiano accettato di contribuire al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni mobili e immobili.
3. La qualifica di Fondatore può essere attribuita anche alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, pur non avendo partecipato alla costituzione della Fondazione, contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti, in denaro, in attività o in beni mobili e immobili, per un valore complessivo non inferiore a quello periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Fondatore è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. I Fondatori possono richiedere che, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università eventualmente da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.
5. L'attribuzione della qualifica di Fondatore non comporta il riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né per la restituzione del contributo annuale versato, fatto salvo il caso in cui la Fondazione cessi o sospenda la propria attività per un periodo superiore a un anno. In tale ipotesi sarà restituito il contributo annuale destinato alla programmazione dell'attività cessata o sospesa.
6. Ai Fondatori sono riservati i diritti di cui al presente Statuto, che non potranno essere modificati in alcun modo se non con il preventivo consenso unanime dei Fondatori medesimi.
7. I Fondatori sono tenuti a concorrere al Fondo di dotazione iniziale e al Fondo di gestione al fine di dotare la Fondazione delle risorse necessarie per realizzare gli obiettivi posti nel bilancio di previsione.

8. Per i primi tre esercizi dalla costituzione della Fondazione, i Fondatori si impegnano a concorrere al Fondo di gestione della Fondazione con un apporto di misura non inferiore a quella stabilita nell'atto di costituzione.

9. La mancata corresponsione del contributo dovuto fa perdere la qualifica di Fondatore.

Art. 7 - Partecipanti istituzionali, Partecipanti e Partecipanti onorari

1. La qualifica di Partecipante istituzionale può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono alla loro realizzazione su base annuale o pluriennale mediante apporti in denaro o in beni mobili e immobili, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante istituzionale è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. La qualifica di Partecipante istituzionale permane per il periodo stabilito dalla Fondazione.

3. I Partecipanti istituzionali possono richiedere che, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università eventualmente da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

4. I Partecipanti istituzionali possono, nel rispetto del presente Statuto, formulare proposte relative allo sviluppo dell'attività della Fondazione, nonché svolgere attività consultiva in relazione alle attività della Fondazione e formulare pareri e proposte nei confronti del Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione.

5. I Partecipanti istituzionali, convocati in apposita riunione dal Presidente della Fondazione, possono costituire con deliberazione comune adottata a maggioranza e individuandone il Presidente, un Comitato dei Partecipanti istituzionali, avente il compito di individuare possibili linee di sviluppo dell'attività della Fondazione da proporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

6. La qualifica di Partecipante può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione degli stessi in via non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante è deliberata nella prima seduta utile dallo stesso Consiglio di Amministrazione, su richiesta del soggetto interessato, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

7. I Partecipanti possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università eventualmente da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

8. La Fondazione può disciplinare, con apposito Regolamento, l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione e alle finalità cui la stessa è destinata, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

9. I Partecipanti istituzionali e i Partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento adottato ai sensi del precedente comma 8.

10. I Partecipanti istituzionali e i Partecipanti possono essere coinvolti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella gestione della Fondazione stessa ai fini del raggiungimento degli obiettivi da essi specificamente finanziati.

11. Possono essere nominati Partecipanti istituzionali ovvero Partecipanti anche persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

12. Le qualifiche di Partecipante istituzionale e di Partecipante non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

13. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti istituzionali e/o dei Partecipanti per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti secondo quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) nell'ipotesi di enti e/o persone giuridiche:
 - estinzione a qualsiasi titolo;
 - apertura di procedura di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

14. I Partecipanti istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

15. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ferme restando le competenze e le responsabilità degli Organi istituzionali della Fondazione, può attribuire la qualifica di Partecipante onorario a persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo dell'Università, con particolare riferimento agli obiettivi della Fondazione. Ai Partecipanti onorari si applica la disciplina prevista nel presente Statuto per i Partecipanti, fatto salvo l'obbligo di contribuire al patrimonio della Fondazione.

Titolo II

Organi e Direttore Generale

Art. 8 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. La durata degli Organi della Fondazione, nonché le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite negli articoli seguenti del presente Statuto.
3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, gli Organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 9 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, scegliendolo fra persone che per competenze, esperienza o rappresentatività siano in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte a terzi e in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione (ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale e arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti).
2. Il Presidente resta in carica per tre esercizi e può essere rinominato una sola volta consecutivamente. Egli cessa dalle sue funzioni per impossibilità sopravvenuta di esercitare l'incarico ovvero per dimissioni o revoca da parte dell'Università.
3. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed esercita i compiti del Presidente, esclusa la rappresentanza legale, in caso di impedimento temporaneo dello stesso. Anche il Vicepresidente resta in carica per un massimo di tre esercizi e può essere rinominato una sola volta consecutivamente.
4. Il Presidente e il Vicepresidente possono ricevere un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e ottenere il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.
2. Dei quattro consiglieri, due sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, uno è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno è designato, su invito del Presidente, congiuntamente dagli altri Fondatori e/o Partecipanti istituzionali. In assenza di altri Fondatori e Partecipanti istituzionali o in caso di mancata nomina nei sessanta giorni successivi all'invito del Presidente, il consigliere mancante è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed è scelto fra persone che per competenze,

esperienza o rappresentatività siano in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione.

3 I consiglieri durano in carica per tre esercizi e il loro mandato è rinnovabile.

4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Vicepresidente.

5. I consiglieri possono essere revocati o sostituiti, in ogni momento, su richiesta motivata dell'Ente designante. Nel caso in cui la nomina sia effettuata da più Fondatori e/o Partecipanti istituzionali di concerto, la revoca e la sostituzione devono avvenire su richiesta di tutti i Fondatori e/o dei Partecipanti istituzionali, salva in ogni caso la facoltà di revoca da parte dell'Università per giusta causa.

6. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva nominato, onde assicurare la funzionalità dell'Organo. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

7. Nell'eventualità in cui dovesse venire meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio deve intendersi decaduto nella sua interezza; in tal caso il Presidente è tenuto a sollecitare il Fondatore e gli eventuali altri Fondatori e/o Partecipanti istituzionali perché provvedano alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio provvede a:

- a) approvare la relazione del Direttore Generale sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da predisporre in attuazione delle linee guida di cui al successivo art. 15, definite dall'Ente di riferimento;
- b) fissare, nel rispetto degli scopi della Fondazione e in attuazione delle linee guida di cui al punto precedente, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- c) elaborare il piano pluriennale dell'attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale, in attuazione delle linee guida di cui al precedente punto a);
- d) approvare il bilancio di previsione (budget previsionale economico-finanziario) di ciascun esercizio e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale, nei termini e con le modalità previste dall'art.

- e) definire la struttura operativa e l'organizzazione più adatte agli scopi e alle attività della Fondazione, secondo principi di efficienza, economicità e trasparenza;
- f) nominare e revocare, determinandone il compenso, il Direttore Generale ed eventuali altre figure investite di compiti di direzione previste dal disegno organizzativo delineato in base al precedente punto e);
- g) elaborare e approvare gli eventuali Regolamenti interni della Fondazione;
- h) disciplinare con apposito Regolamento le modalità di funzionamento del Comitato dei Partecipanti istituzionali, ove costituito, e le relative attribuzioni secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 7, ferme restando in ogni caso le competenze e le responsabilità degli Organi della Fondazione;
- i) impartire direttive, predisporre piani strategici, industriali e finanziari, nonché valutare l'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Fondazione e il generale andamento della gestione della Fondazione;
- j) approvare i contratti e le convenzioni;
- k) stabilire le modalità e la misura dell'apporto per assumere la qualifica di Fondatore, Partecipante istituzionale, Partecipante e Partecipante onorario;
- l) amministrare il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte degli utili da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- m) determinare la parte dei contributi, donazioni, lasciti o altro acquisiti dalla Fondazione da destinare all'incremento del patrimonio;
- n) disporre in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio in relazione agli scopi istituzionali;
- o) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- p) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- q) proporre le modifiche allo Statuto, da deliberarsi secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità fissata dall'atto di delega e in ogni caso almeno ogni tre mesi, sul generale andamento delle attività delegate e sulla loro prevedibile evoluzione.

4. Ferme restando le deleghe previste dal precedente comma 3, i singoli consiglieri non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla Fondazione.

5. I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi spettanti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun consigliere può chiedere agli organi delegati che al Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione delle attività loro delegate.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono ricevere un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione, e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio (e del Comitato esecutivo eventualmente costituito all'interno dello stesso); ne fissa l'ordine del giorno, cura che ai rispettivi membri vengano tempestivamente fornite informazioni sugli argomenti da trattare; presiede le riunioni, regola lo svolgimento dei lavori e sottoscrive, unitamente al Segretario, i relativi verbali.

2. Il Consiglio è convocato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione; in caso di necessità o urgenza, la convocazione può avvenire ventiquattro ore prima della data fissata.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta.

4. Il Consiglio si riunisce validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, purché siano presenti i componenti nominati dall'Università.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo diversi *quorum* stabiliti dal presente Statuto o dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.

7. La funzione di Segretario delle riunioni del Consiglio è attribuita al Direttore Generale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, ad altra persona designata dallo stesso Consiglio anche fra soggetti esterni al medesimo.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale o da altra persona che funge da Segretario; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo cui compete il controllo sulla gestione contabile della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti; dura in carica tre esercizi e può essere rinominato una sola volta.
3. I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il Presidente è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Gli altri due componenti effettivi sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili anche i due componenti supplenti.
4. Tutti i componenti del Collegio devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.
5. Ai componenti effettivi del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
6. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti dello stesso Collegio. Delle riunioni del Collegio deve redigersi apposito processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio, nella sede della Fondazione. Il Collegio trasmette almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione una relazione sulla propria attività di controllo, per quanto di competenza.
7. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
8. In caso di cessazione della carica per dimissioni o altri motivi, il Collegio è integrato nel rispetto delle norme previste dal presente articolo. In tale ipotesi i Revisori di nuova nomina restano in carica fino alla cessazione del mandato del Collegio.
9. I Revisori possono essere revocati esclusivamente dall'Università per giusta causa.

Art. 14 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, con il voto favorevole del Presidente.
2. Il Direttore Generale sovrintende all'andamento della gestione della Fondazione e, in particolare, all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi. In attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Direttore Generale esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi. Il Direttore inoltre coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; egli svolge altresì le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
3. Al Direttore Generale competono, in particolare:

- a) la direzione e il coordinamento delle strutture organizzative;

- b) la gestione del personale, inclusa la formulazione della proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;
 - c) la predisposizione del bilancio di previsione (budget previsionale economico-finanziario) di ciascun esercizio e del bilancio consuntivo, nei termini e con le modalità previste dall'art. 17;
 - d) la stipula dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessari per la realizzazione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) l'organizzazione esecutiva dei servizi e delle attività della Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese, se espressamente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni e le responsabilità di legge in tema, tra l'altro, di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy;
 - f) l'esecuzione di quanto necessario per la migliore e più efficace gestione della Fondazione nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale opera sotto la diretta vigilanza del Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a riferire allo stesso, almeno ogni tre mesi, sulle attività esercitate, sull'andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche. Annualmente il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione generale sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, predisposta in attuazione delle linee guida di cui al successivo art. 15, definite dall'Ente di riferimento.
5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Il rapporto della Fondazione con il Direttore Generale è regolato mediante contratto di diritto privato e il relativo trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è determinato dal Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio dei Revisori dei conti, tenuto conto delle previsioni di bilancio.

Titolo III

Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Art. 15 - Rapporti tra la Fondazione e l'Ente di riferimento

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato accademico, definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata di ciascun mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di norma entro il 30 ottobre, con eventuale rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università approva, entro sessanta giorni dal momento in cui gli sono pervenuti, il "Piano pluriennale delle attività della Fondazione", valido per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, nonché il "Piano di attività annuale", elaborati e proposti dal Consiglio stesso sulla base delle linee guida determinate ai sensi del precedente comma. Il Piano pluriennale delle attività e il Piano di attività annuale, una volta approvati dall'Università, vengono trasmessi alla Fondazione per la conseguente approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima.

3. I rapporti tra l'Università e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dal presente Statuto all'art. 3, saranno regolati da specifiche convenzioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che disciplinino i contenuti della collaborazione e i relativi aspetti economici. Le convenzioni stabiliranno altresì le modalità dell'eventuale conferimento di beni, strutture e impianti dell'Università alla Fondazione, necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

4. Al termine di ogni biennio il Consiglio di Amministrazione dell'Università verifica l'attuazione delle linee guida e l'adempimento delle convenzioni da parte della Fondazione, acquisendo il parere del Senato accademico. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, l'Università può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dalla stessa designati.

Art. 16 - Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono regolati dal Codice civile. L'eventuale distacco temporaneo, o altra posizione analoga, di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi e con il consenso degli interessati, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.

Art. 17 - Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei termini previsti per le società per azioni. L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione, a cura degli amministratori, all'Università.

4. Il bilancio preventivo è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente.

Titolo IV ***Disposizioni finali***

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa, previa approvazione dell'Università e degli altri eventuali Fondatori, cui spetta la nomina di uno o più liquidatori.

2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati dall'Università a sostegno delle sue attività istituzionali.

Art. 19 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice civile per le fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 24.5.2001 n. 254.

F.to Luca Solari

Monica De Paoli